

con pubblico bando ritenessero opportuno di far eseguire collettivamente questo mezzo di protezione in determinate plaghe.

ART. 62. — Per la difesa invernale dei giovani frutteti dai danni delle lepri, non è permessa la caccia alle stesce con lacci, nè con fucili, se non previo accordo con la Federazione cacciatori.

ART. 63. — E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso alla Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta « campo (o prato) avvelenato ».

ART 64. — Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

## TITOLO VI.

### Norme sul commercio di alcuni prodotti agrari e silvani

#### CAPO I. — *Del commercio del latte.*

ART. 65. — Sotto il semplice nome di « latte » si deve porre in commercio esclusivamente latte di vacca. Altro latte può essere venduto dichiarando espressamente da quale specie di animale proviene. Comunque, anche i piccoli produttori che for-

niscono direttamente il latte ai consumatori, devono avere la massima pulizia nella mungitura, nella conservazione e nel trasporto del latte.

Devono usare recipienti di metallo stagnato, di vetro o di alluminio; muniti di coperchio, lavabili a perfezione, ed esclusivamente adibiti per il latte.

Il latte deve essere filtrato e provenire da bestie sane e sane devono essere pure le persone che mungono e che manipolano il latte.

ART. 66. — Per la protezione e la vendita in grande del latte destinato al consumo diretto, si osserveranno le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. D. L. 9-5-1929, numero 994.

#### CAPO II. — *Del commercio dei semi e delle piante.*

ART. 67. — E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione senza regolare licenza rilasciata dalla Prefettura, su parere del Commissario provinciale per le malattie delle piante.

#### CAPO III. — *Della raccolta, utilizzazione e commercio delle piante officinali e della protezione della flora alpina.*

ART. 68. — La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco approvato con R. D. 26 maggio 1932, n. 772 è riservata ai raccoglitori muniti della « Carta di autorizzazione » rilasciata dal Sindaco in conformità del disposto dell'art. 2 del R. D. 14 novembre 1931, n. 1793. e limitatamente alle qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella « Carta » stessa.

ART. 69. — La coltivazione e la preparazione delle piante

suddette sia indigene che esotiche, è riservata agli « erboristi » in possesso dello speciale diploma di cui all'art. 7 della Legge 6 gennaio 1931, n. 99, rilasciato dalle scuole di erboristeria, istituite presso le scuole di farmacia universitaria.

Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione anche a coltivare ed a raccogliere piante, ma non comprende la facoltà di vendere al minuto, riservata ai farmacisti. E' tuttavia consentita la distillazione delle piante officinali acquistate da « Raccoltori » come il possesso di esse per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, nella quantità stabilita nell'elenco approvato con R. D. 26-5-1932, n. 772.

Dovrà osservarsi ogni altra disposizione contenuta nella legge 6-1-1931, n. 99 e nel regolamento approvato con R. Decreto 19 novembre 1931, n. 1793, sulla disciplina della coltivazione e commercio delle piante officinali.

ART. 70. — Sono da considerarsi piante protette: la stella alpina, gli assenzi alpini e genip, le genziane gialle, punteggiate e ungheresi, il corfano bianco e giallo, il farfallone, la serapias, le ofridi, i narcisi, il giaggiolo di Cengialto e l'asfodelo.

E' vietato strappare, scavare od asportare con le radici, coi rizomi, bulbi o tuberi, le piante protette e porre in commercio dette piante o parte di esse. E' vietata la raccolta dei fiori per uso personale, in numero superiore alla dozzina per ogni specie protetta.

## TITOLO VII.

### Norme per l'utilizzazione dei boschi soggetti al vincolo forestale nella provincia

#### CAPO I. — *Boschi cedui.*

ART. 71. — Premesso per gli art. 68-78 il richiamo alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale il taglio non può es-

sere eseguito prima che il ceduo abbia raggiunto l'età fissata negli art. 57 e 58 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

ART. 72. — Dal taglio dovranno essere rispettate, quali matricine, delle piante nel numero fissato negli articoli 53-56 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Le piante saranno scelte fra le migliori per dimensioni e stato vegetativo e con la preferenza fra quelle provenienti da seme.

Esse, a seconda della loro resistenza all'isolamento, dovranno risultare uniformemente distribuite su tutta la superficie della tagliata, ovvero a gruppi nei luoghi ove la loro presenza potrà meglio favorire la rinnovazione del bosco.

Dette matricine, allorchè sarà raggiunto lo scopo per il quale erano state riservate, potranno, in tutto o in parte, essere utilizzate contemporaneamente al ceduo; ma in tal caso dovranno essere sostituite con altrettante piante scelte con i criteri sopra indicati.

ART. 73. — Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, frassino, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantazione o semina.

## CAPO II. — *Boschi d'alto fusto.*

ART. 74. — Il taglio a raso non può essere eseguito senza l'autorizzazione del Corpo delle Foreste.

ART. 75. — Il taglio a scelta per « dirado » deve cadere sulle piante che secondo le consuetudini locali abbiano raggiunto la maturità, o che appaiano danneggiate, deformi o in condi-

zioni di evidente deperimento in guisa però che la densità del bosco non sia ridotta al di sotto della normale.

Una maggiore estensione del taglio predetto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Corpo delle Foreste.

CAPO III. — *Tempo e modo di eseguire i tagli.*

ART. 76. — E' permesso in ogni stagione il taglio di piante di ogni specie se morte o invase da parassiti e di cui occorresse provvedere all'abbattimento per misure di tutela a giudizio del Corpo delle Foreste.

Salvo casi di imprescindibile necessità, è invece vietato il taglio delle piante in vegetazione resinose e latifoglie di alto o di basso fusto durante il periodo della nidificazione e cioè dal marzo a tutto giugno.

Le piante latifoglie di alto fusto possono essere tagliate sempre fuori della stagione di nidificazione, soltanto quando si tratti di boschi provvisti di sufficiente novellame, o di boschi nei quali la riproduzione delle ceppaie manchi del tutto o sia insufficiente per d'eccessivo rigore del clima o per vetustà delle piante.

ART. 77. — Nei casi non contemplati dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente, e per boschi cedui, il taglio dovrà eseguirsi nel tempo fissato dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi vincolati di egual specie e governo e di eguale altitudine.

Il taglio delle piante latifoglie e dei cedui dovrà essere eseguito a regola d'arte con ferri bene affilati (esclusa la sega) a superficie liscia, inclinata e convessa, a schiena d'asino od a chierica di monaco e senza lacerare la corteccia.

Dovrà inoltre praticarsi al colletto della piante, sul nuovo, o fra due terre, secondo il punto in cui per le diverse specie e condizioni delle ceppaie avviene l'emissione dei polloni.

Il taglio col segone può tollerarsi per le piante di grandi dimensioni purchè si faccia luogo alla riceppatura prima dello scadere della stagione silvana.

Il taglio delle conifere e quello delle latifoglie, nei casi previsti dalle norme del presente titolo, potrà eseguirsi in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, purchè sempre a regola d'arte.

CAPO IV. — *Esercizio del pascolo.*

ART. 78. — Il pascolo caprino non può esercitarsi che nelle zone indicate dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura a norma del R. D. L. 16-1-1927, n. 100, su conforme parere del Comando del Corpo delle Foreste.

ART. 79. — Il pascolo delle altre specie di bestiame può essere esercitato quando la nuova vegetazione abbia raggiunto sufficiente sviluppo per sfuggire ai danni del bestiame stesso ed in ogni modo:

- a) per gli ovini l'altezza di 1 metro;
- b) per i bovini e gli equini l'altezza di m. 2,50.

CAPO V. — *Disposizioni varie.*

ART. 80. — Il taglio dei castagneti, allo scopo di utilizzare il legno per gli estratti tannici, è regolato dal R. D. L. 18-6-1931, n. 973. Negli altri casi si dovranno osservare le norme precedenti.

ART. 81. — Si ricordano inoltre le disposizioni stabilite dal T. U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche 25-7-1904, n. 523 riguardanti il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

Lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata su piantamenti aderenti alle sponde.

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso dell'Ingegnere capo del Genio Civile e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di 100 metri dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95 lettera c) della legge 25 luglio 1904, n. 523.

## TITOLO VIII.

### Boschi cespugliati e terreni vincolati

ART. 82. — I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267, modificato con R. D. L. 3 gennaio 1926, n. 23, e regolamento per l'applicazione del R. D. anzidetto, approvato con R. D. 16 maggio 1926, n. 1126. Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo nella Provincia. Norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi. Provvedimenti per la tutela dei castagneti R. D. L. 18 giugno 1931, n. 973).

## TITOLO IX.

## Norme contro gli incendi dei boschi

ART. 83. — Premesso per gli articoli 80-94 il richiamo alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale; l'accensione di fuoco all'aperto è vietata entro il perimetro dei boschi e alla distanza minore di metri 50 da essi.

Le persone impiegate nei lavori dei boschi e nella custodia di animali, regolarmente immessi al passaggio dei boschi stessi, potranno accendere il fuoco, per uso proprio, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altra materia infiammabile, purchè il focolare venga riparato dal vento con massi o terra in modo da impedire la dispersione delle braci e delle scintille nel bosco circostante, e purchè sia ben custodito e completamente spento prima che venga abbandonato. E' pure consentito l'abbruciamento delle foglie e dei ricci, nonchè l'accensione di detti nei castagneti da frutto, purchè nelle giornate senza vento e sotto continua sorveglianza.

ART. 84. — E' vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di metri 50 dalle piante dal 1. luglio al 15 settembre, salvo speciale autorizzazione che potrà rilasciare il Corpo delle Foreste se la stagione e il terreno consentano un sufficiente grado di freschezza da escludere il pericolo di incendi.

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

a) che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile combustione, per una distanza non minore di metri 5 che potrà essere aumentata fino a metri 10, ogni qualvolta gli agenti forestali lo ravvisassero necessario;

b) che i lavori di carbonizzazione siano affidati a per-